


regione campania
aslnapoli3sud

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Interno
N. 0040228 del 05/05/2016 - 12:36



SEDE LEGALE
via G. Marconi, 66 - 80059 Torre del Greco (NA)
DIREZIONE GENERALE
Telef. 081/8490645 - Fax 081/8828025
PROTOCOLLO @PEC: ASLNAPOLI3SUD.IT

Al Direttore del Servizio di Riabilitazione
Territoriale
Dott. Antonio Ciccone
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
nn. 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-34
Al Direttore dell'UOC Coordinamento
Socio Sanitario
e p.c. Al Direttore dell'UOC Affari Legali
Al Direttore dell'UOC GEF
Dott. Alberto Pagliafora
Sede

Oggetto: Prestazioni erogate oltre il tetto di struttura assegnato.

Con nota prot. n. 1927/Nola dell'11.04.2016 il Direttore dell'UOC Affari Legali ed il Responsabile dell'UOS Contenzioso Civile hanno rappresentato alla Scrivente Direzione Strategica che nel I^a trimestre dell'anno in corso sono stati notificati dai Centri di Riabilitazione numerosi Decreti Ingiuntivi, con cui è stato ingiunto il pagamento di somme relative a prestazioni erogate oltre il tetto di struttura, perciò non remunerabili, pur essendo consapevoli dei limiti entro i quali deve essere svolta la loro attività, per avere sottoscritto regolare contratto nell'anno 2014, valevole anche per l'anno 2015.

Da quanto innanzi esposto, scaturisce che i Centri con il loro comportamento difforme rispetto al contratto sottoscritto, mostrano di minare quel rapporto di fiducia, fondato sul requisito soggettivo di affidabilità e lealtà, posto a fondamento del rapporto di accreditamento.

Quindi, hanno concluso chiedendo di valutare se sia venuto meno il requisito soggettivo necessario per la permanenza del rapporto di accreditamento con le strutture, al fine di adottare i conseguenziali provvedimenti.

Orbene, si prende spunto da quanto segnalato dalla struttura complessa Affari Legali per rappresentare che il D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. ha stabilito all'art. 8 quater, punto 2) che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies".

L'art. 8 quinquies ha previsto che "le Regioni definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti a)....,b)....,c)...., d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.

2) In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati che indicano: a)...., b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si

impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; c)....; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e).....e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato " .

Dalla norma testé riportata emerge che il rapporto di accreditamento è posto dal legislatore su basi negoziali, per cui al di fuori del contratto, e, comunque raggiunti i limiti prestazionali e finanziari, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico del SSR, d'altra parte, nemmeno l'ASL è tenuta a remunerarle, posto, che non può acquistare prestazioni sanitarie in eccedenza rispetto alle esigenze programmate, oppure in eccesso rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

Pertanto, stando così le cose, le SS.VV., ognuno per le rispettive competenze, dovranno vigilare sulla corretta applicazione del contratto da parte dei Centri di Riabilitazione e delle Case di Cura temporaneamente accreditate col SSN, e per esso con l'ASL, e restituire le fatture relative a prestazioni eccedenti il budget di struttura assegnato, perché irricevibili, per cui, non dovranno essere registrate in contabilità.

Infine, nel caso in cui le citate strutture, o le società cessionarie del credito ceduto, anche se non liquidabile, dovessero comunque azionarlo notificando Decreti Ingiuntivi, oppure intervenendo con Atti di Intervento in Procedure Esecutive, le SS.VV. dovranno denunciare l'accaduto alla competente Autorità Giudiziaria Penale e proporre delibera di revoca del temporaneo accreditamento, perché è venuto meno l'elemento fiduciario posto a fondamento del predetto rapporto, e, nel contempo, dovranno procedere alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la denuncia delle SS.VV. alla Corte dei Conti, per il danno erariale causato all'ASL.

Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Antonietta Costantini

Il Sub Commissario Amministrativo
Dott. Rosario Guida

Il Sub Commissario Sanitario
Dott. Luigi Caterino